

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1983

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento» (198)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
BAIARDI (PCI)	5, 7, 10
GRECO (PSI)	8
LEOPIZZI (PRI)	8
MARGHERI (PCI)	18
URBANI (PCI)	3, 4, 6 e <i>passim</i>
VETTORI (DC), relatore alla Commissione	2, 3, 8 e <i>passim</i>

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato

Pag. 2, 5, 9 e *passim*

«Aumento del Fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983» (204)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	18, 23, 27 e <i>passim</i>
FELICETTI (PCI)	23, 29, 30
FOSCHI (DC), relatore alla Commissione	18, 27
LEOPIZZI (PRI)	26, 30, 31
MARGHERI (PCI)	31
PETRILLI (DC)	27
PRANDINI, sottosegretario di Stato per il commercio estero	21, 29, 31

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento» (198)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento».

Nella seduta precedente si è svolta la discussione generale, anche se non è stata chiusa formalmente; si rimase d'accordo che il Governo avrebbe dovuto far conoscere la propria posizione in ordine ad una delle tre ipotesi che qui sono state formulate: o la proroga di un anno, o la riformulazione del l'articolo 7 o, infine, il mantenimento dell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

VETTORI, relatore alla Commissione. Se il Governo dà risposta ai miei interrogativi, segnatamente per il coordinamento ipotetico tra l'articolo 2 e l'articolo 7 e in merito alle norme particolari di cui all'articolo 4 il relatore non ha nulla da aggiungere.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo ha esaminato con attenzione le questioni poste nella precedente seduta e ci pare di poter consentire sulle ipotesi avanzate sia dal relatore che da altri senatori, in modo particolare sull'ultima richiamata or ora dal Presidente. Da una parte abbiamo preso atto con piacere della posizione favorevole, da tutti espressa, su questa novità, rappresentata dalla proposta di delegificazione. Inoltre, poichè l'ultimo comma dell'articolo 2 non è in perfetta sintonia con l'articolo 7, il Governo è favorevole alla soppressione di quest'ultimo, ritenendo sufficiente quanto indicato dall'ultimo comma dell'articolo 2, anche se vi sono indicati soltanto due campi d'intervento, attraverso lo strumento del decreto ministeriale. Nella seduta precedente si era posta un'altra questione, se fosse il caso di proseguire per un altro anno in via sperimentale. Mi permetto di insistere sul fatto che i quattro anni di sperimentazione hanno ampiamente dimostrato la validità di questo intervento, senza voler enfatizzare, sostenendo che l'indubbia riduzione dei consumi sia dovuta totalmente a questo tipo d'intervento; ma ribadisco che esso ha comunque prodotto risultati utili. Il Governo ha ritenuto di non ritornare a soluzioni di proroga e, soprattutto, ha voluto evitare il ricorso al decreto-legge, accogliendo una giusta sollecitazione

venuta da più parti. Vorrei invece alcuni chiarimenti in merito alla questione posta dal relatore sull'articolo 4.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Poichè l'articolo 4 raccoglie la casistica degli impianti di tipo speciale, evidentemente in quel settore l'articolo 7 avrebbe potuto portare ad una vera delegificazione. Nella fattispecie dirò che rispetto al disegno di legge n. 1253 presentato nella trascorsa legislatura e che non è mai stato approvato, c'era un comma che riguardava impianti a combustibile solido, che avevano una particolare regolamentazione che io qui non richiamo.

URBANI. Se non ho mal compreso il Sottosegretario ha proposto la soppressione dell'articolo 7. Qui mi richiamo a quanto detto nella seduta precedente e preciso che abbiamo confermato - dopo una rapida consultazione - le nostre idee sugli intenti della legge. La prima riguarda la necessità di una legislazione permanente, ma probabilmente è opportuno anche un approfondimento su alcuni punti, forse anche una precisazione per quanto riguarda l'articolo 4, nonché una delegificazione. Per fare una legge ben fatta, dato che ormai l'esperienza è di ben quattro anni, credo che sia necessario verificare e approfondire alcuni punti; del resto anche nella precedente legislatura il Senato, nonostante le richieste fatte, non è mai stato messo in grado di farlo per l'opposizione del Governo, il quale ora presenta un disegno di legge.

Questo dunque sarebbe il momento; senonchè i limiti del nostro lavoro per il prossimo mese a causa della sessione di bilancio ci impediscono di nuovo di esaminare e di verificare questa esperienza, di ascoltare rapidamente il parere degli utenti e quindi di deliberare una normativa permanente valida da tutti i punti di vista. Ritengo che tale mia osservazione abbia un fondamento oggettivo, come prova il fatto che essa è stata avanzata anche da altri colleghi di diversa ispirazione politica. L'opinione del mio Gruppo è che la procedura più ragionevole sarebbe quella di non approvare il disegno di legge in discussione, di discuterne invece un altro di proroga per un anno della normativa vigente, impegnando la Commissione, sempre in sede deliberante, a discuterlo rapidamente, con il sostegno delle verifiche e degli approfondimenti di cui ho poc'anzi parlato.

Al fine di procedere in tale direzione, intendo presentare, anche a nome della mia parte politica, un ordine del giorno così formulato:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

tenuto conto che la normativa relativa alle misure di regolamentazione degli impianti di riscaldamento ai fini di risparmio energetico, in atto da quattro anni, ha bisogno di un momento di verifica ed approfondimento dei risultati;

che tale verifica non ha avuto luogo da parte del Governo, il quale - in ogni caso - non ne ha presentato al Senato i relativi dati analitici nè una interpretazione critica degli stessi, neppure in occasione della presentazione del disegno di legge n. 198 oggi all'esame;

che tuttavia appare opportuno si addivenga ad una normativa definitiva di carattere permanente e non più limitata ai singoli inverni,

verificata tuttavia sulla base di un adeguato approfondimento degli elementi emersi dall'esperienza già compiuta;

ribadito che tale approfondimento debba aver luogo nei tempi strettamente necessari in modo che, in ogni caso, le nuove norme definitive possano diventare legge non oltre la prossima primavera;

decide di non passare all'esame del disegno di legge n. 198, e di passare invece immediatamente all'esame di un provvedimento di proroga dell'attuale normativa, nel seguente testo:

Articolo unico.

La normativa attuata per la stagione 1982-1983 relativamente all'esercizio degli impianti di riscaldamento in forza del decreto-legge n. 770 del 21 ottobre 1982, convertito nella legge n. 924 del 20 dicembre 1982, è prorogata per la stagione invernale 1982-1983.

La 10^a Commissione decide, infine, di mantenere all'ordine del giorno in sede deliberante il disegno di legge n. 198 per un sollecito esame dello stesso, dopo una rapida verifica dei risultati dell'esperienza compiuta nei quattro anni precedenti».

Se la procedura proposta con tale ordine del giorno non sarà accolta, il mio Gruppo intende presentare, in via subordinata, alcuni emendamenti al testo in esame.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, vorrei ricordarle che Lei può proporre, a norma del Regolamento, gli emendamenti che ritiene opportuni, ma non può di fatto annunciare con un ordine del giorno un nuovo disegno di legge inteso a prorogare l'attuale regime per un anno, per arrivare poi entro tale termine ad una normativa definitiva.

URBANI. Al di là di ogni questione regolamentare, desidero precisare che ho inteso in sostanza indicare la procedura che mi sembrava più rapida. Non insisto sulla forma con la quale si potrebbe addivenire all'approvazione eventuale della nostra proposta.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, senatore Urbani, il suo non è un ordine del giorno bensì, in sostanza, una delibera interlocutoria che tende a prorogare per un anno l'attuale regime per arrivare entro tale termine ad una normativa definitiva e ad una delegificazione della materia.

URBANI. Signor Presidente, non riesco a vedere dove sia la questione procedurale; ho presentato semplicemente un ordine del giorno che, se approvato, ci consentirebbe di discutere subito il testo di proroga.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, a mio avviso la sua proposta non è formalmente corretta da un punto di vista regolamentare. Tuttavia rinvio per qualche minuto la mia decisione in proposito per invitare il sottosegretario Sanese ad esporci il suo punto di vista sulla questione.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero semplicemente ricordare al senatore Urbani che la normativa di cui stiamo parlando è in vigore ormai da quattro anni, durante i quali ha subito alcune lievi variazioni, anche per il fatto che l'esperienza ha dimostrato che essa produce effetti di tipo psicologico, che spesso si traducono in norme comportamentali. Ora, di fronte all'interrogativo che si è posto nello scorso mese, cioè se proporre al Parlamento una proroga di un anno - magari attraverso un disegno di legge per evitare il ricorso al decreto-legge - il Governo ha deciso di non imboccare questa strada, proprio per evitare la già lamentata frammentarietà nel porre le questioni. Quello che dobbiamo evidenziare è che ci troviamo di fronte ad una normativa, che per quattro stagioni invernali ha prodotto effetti positivi; nessuno vieta che per il futuro - anche a partire dalla prossima stagione - grazie ad una iniziativa parlamentare, non si possa riesaminare la questione. In altri termini, di fronte all'esigenza di assicurare un certo regime e di non lasciare vuoti legislativi - escludendo il ricorso a strumenti come il decreto-legge - è parso al Governo che un intervento come quello attualmente proposto fosse del tutto rispettoso di eventuali iniziative che il Parlamento intendesse porre in atto. Quel che in definitiva intendo dire è che in effetti la soluzione proposta recepisce nello spirito quanto detto dal senatore Urbani, anche se lo fa in modo diverso da un punto di vista formale. L'aver accettato di sopprimere l'articolo 7 ha proprio il significato di evitare che di fatto le innovazioni possano avvenire per via amministrativa. Le indicazioni emerse dal dibattito che qui si è svolto ci hanno indotto a limitare esclusivamente alle due materie delle fasce orarie e degli ambiti territoriali l'intervento con decreti ministeriali, per evitare che su materie di così poco conto si dovesse ricorrere ai superiori strumenti legislativi.

Pertanto ribadisco che il Governo si è mosso esattamente nella logica messa in evidenza dal senatore Urbani; la forma è forse diversa, ma la sostanza è la stessa.

BAIARDI. A questo proposito vorrei sapere dall'onorevole Sanese se il Governo si limita ad accettare la soppressione dell'articolo 7, oppure se intende accogliere anche altre eventuali modifiche.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero chiarire che non vi sono pregiudiziali da parte del Governo ad accettare eventuali proposte modificative. A titolo di esempio ricordo che nel corso del precedente dibattito fu posta una questione che il Governo ha accolto.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Sanese per i chiarimenti che ci ha fornito, senz'altro utili per la risoluzione della questione posta dal senatore Urbani.

Mi sembra ormai chiaro che l'ordine del giorno proposto dal senatore Urbani non è lo strumento procedurale corretto per proporre un nuovo testo legislativo e pertanto mi sembra di poter concludere che non è possibile procedere alla votazione dello stesso.

URBANI. Vorrei precisare che da parte nostra è stato apprezzato che il Governo non abbia emanato un decreto-legge, come ho già detto nella precedente seduta. Il punto che vogliamo evidenziare è la possibilità di fare una legge migliore, la quale, soprattutto, dia la garanzia di essere una legge permanente. Ora il Governo non può dire di aver fatto una verifica dei dati sperimentali, nè di aver approfondito l'esame delle proposte; ciò è stato rilevato anche da altri colleghi e, ultimamente, dallo stesso senatore Vettori per quanto riguarda l'articolo 4. La questione, pertanto, mi pare avere un rilievo tecnico più che politico, se non per il fatto di voler legiferare bene. A questo punto, non avendo ancora la possibilità, in primo luogo di dare un giudizio definitivo sull'utilità del provvedimento, in secondo luogo di spiegare a quali motivi risalgono i risparmi realizzati ed, infine e soprattutto, non avendo la possibilità di migliorare il provvedimento stesso, francamente non vedo le ragioni per non accogliere una procedura che mi sembra fondata, che può essere accolta o respinta, ma per la quale non mi sembra vi siano riserve regolamentari. Se tali riserve esistessero, sono anche disposto ad avanzare una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, ma non vorrei che non risultasse motivata e potesse, quindi, apparire come una ripulsa di tutt'altro significato e peso. Pertanto, se alla presentazione dell'ordine del giorno si oppongono ragioni regolamentari, di cui chiedo spiegazione, possiamo anche ricorrere alla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, purchè risulti chiaro a verbale che nostro intento non è quello di bloccare il provvedimento, bensì di andare immediatamente alla proroga delle norme preesistenti e quindi all'esame in tempi brevi del disegno di legge, in conformità ad una esigenza che, nei fatti, ci sembra largamente condivisa.

PRESIDENTE. Vorrei rassicurare il senatore Urbani sulla questione procedurale. L'ordine del giorno è uno strumento con il quale si impegna il Governo a fare o non fare qualcosa; quindi, la sua proposta non può assumere la forma dell'ordine del giorno. Di fatto, però, la richiesta di una proroga per poi andare ad una normativa definitiva si può configurare in una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, di cui all'articolo 96 del Regolamento. Il senatore Urbani, anche per l'economia dei nostri lavori, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di far ricorso all'articolo 96 del Regolamento, senza alcuna preoccupazione, avendo già dato ampie motivazioni del suo intendimento, che, pertanto, risulterà dallo stenogramma della seduta.

URBANI. Pur non considerando risolto il problema della interpretazione regolamentare, trasformo la proposta di un ordine del giorno nella proposta di non passare all'esame degli articoli, naturalmente con le stesse motivazioni che erano state circostanziate nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che a norma dell'articolo 96 del Regolamento, il senatore Urbani ha presentato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 198, già illustrata.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta.

Non è approvata.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categoria da E1 a E7, è disciplinato dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
- b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
- c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Le disposizioni della presente legge non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

URBANI. Presento un emendamento, che sarà illustrato dal senatore Baiardi, tendente ad aggiungere al secondo comma dopo la lettera c) la seguente lettera d): «agli asili nido, alle scuole materne e alle scuole dell'obbligo».

BAIARDI. Credo di non dover aggiungere molto a quanto avevo già espresso nella precedente seduta. Mi pare che sia un problema di coerenza inserire in questo articolo l'emendamento proposto, anche alla luce della lettera a) dello stesso articolo, la quale stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani. Ora, i minori sono quelli al di sotto dei 18 anni, per cui non avrebbe senso non prevedere nella normativa anche gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo e mi pare anche che si andrebbe nella direzione di un maggior contenimento dei consumi.

Non so se l'onorevole sottosegretario sia in grado di fornirci dati precisi. Le proroghe sono concesse dai sindaci in risposta alle richieste

avanzate soprattutto dagli asili nido e dalle scuole; per poter includere questi edifici la normativa di esenzione è poi estesa di fatto a tutta la città.

L'emendamento che abbiamo presentato permette di non ricorrere alla deroga; mi esimo dall'illustrare le preoccupazioni di tipo sanitario che ci hanno spinto a presentarlo.

GRECO. Ritengo che questo emendamento sia retorico ed inutile, perchè l'articolo 5, al primo comma, prevede già la possibilità di concedere deroghe, attribuendo tale competenza al sindaco e al presidente della Giunta.

URBANI. Signor Presidente, il senatore Greco, affermando che il nostro emendamento è inutile, ritiene evidentemente che sia già contenuto nel disposto normativo del disegno di legge. Ciò non corrisponde a verità; le deroghe di cui si parla all'articolo 5 si riferiscono non alle categorie ma a «periodi di durata e ore di esercizio eccezionalmente per singoli immobili». Si può quindi essere d'accordo o meno sul merito dell'emendamento, ma non affermare che si tratta di una norma pleonastica.

Il potere dei sindaci è limitato a determinati periodi di tempo. Il nostro emendamento si basa anche sull'esperienza di applicazione della legge per più di quattro anni. Del resto lo stesso Governo aveva fatto alcune dichiarazioni positive al riguardo.

LEOPIZZI. Nella Repubblica Romana si diceva: poche leggi, precise, chiare, severamente applicate e periodicamente rivisitate per verificarne la rispondenza al mutare dei tempi. Credo che a questo principio dovremmo costantemente attenerci.

C'è stato in questo settore un notevole risparmio: bisogna verificare la percentuale ed essere lieti di essere diventati meno tributari verso i signori del petrolio. Sono favorevole all'emendamento all'articolo 1, perchè specifica alcuni casi, evitando così che la norma, diversamente applicata, porti, purtroppo, ancora una volta ad un giudizio negativo sul modo in cui si legifera.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei qui richiamare quanto lo stesso senatore Baiardi aveva raccomandato nella seduta precedente riguardo ad una più accurata precisazione delle deroghe.

Mi sembra di capire che il senatore Baiardi abbia voluto richiamare la nostra attenzione sull'esclusione dalla disciplina degli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), perchè dizione generica e di interpretazione troppo estensiva.

Devo ricordare che la legge n. 373, e in modo particolare il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, di applicazione della medesima legge, concernente appunto il risparmio energetico degli edifici, classifica questi ultimi in un certo numero di categorie. In realtà, gli edifici di cui stiamo parlando non figurano specificatamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1052.

Devo peraltro dire che al comma n. 3 dello stesso articolo 1, con esplicito riferimento al decreto del Presidente della Repubblica sopra

citato, si afferma che le disposizioni del provvedimento non sono applicabili «per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido».

URBANI. Quindi lei, senatore Vettori, l'interpreta con riferimento al periodo di attivazione degli impianti; ma non mi pare che si possa riferire al periodo giornaliero e limitatamente ai servizi.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Nei giorni festivi non si usano questi edifici. Comunque, vorrei chiarire che gli edifici scolastici, per esempio, appartenenti alla categoria E7 non sono considerati tra quelli ai quali la legge non si applica, ritenendo evidentemente che in questo caso la legge debba essere applicata, poichè i minori possono essere diciassetenni o diciottenni che non hanno bisogno di particolari attenzioni.

Secondo me, il chiarimento richiesto dal senatore Baiardi riguarda unicamente i minori nel senso che dovrebbero essere meglio precisati. In questo caso, ritengo che la casistica sia vasta, ma che dal punto di vista sostanziale si riconduca agli istituti di ricovero. Infatti, per quanto riguarda l'individuazione degli edifici adibiti al ricovero o cura degli anziani, non abbiamo difficoltà: possiamo chiamarli case di soggiorno o case di riposo, non ha importanza, il riferimento è chiaro; mentre, per quanto riguarda i minori, bisognerebbe aggiungere, ad esempio, le parole «fino a sei anni».

Tuttavia, ritengo che l'impianto complessivo della legge non venga snaturato, pur considerando la preoccupazione che in questa sede è stata esternata di estensività eccessiva e di motivazione per ulteriori deroghe.

Pertanto, la formulazione dell'emendamento presentato, a mio avviso, non risponde pienamente allo scopo, salvo che non si voglia discutere ancora a lungo sul significato delle parole e soprattutto su cosa si è voluto intendere per classificazione di edifici non compresi nel decreto di applicazione della legge n. 474, riguardante specialmente categorie di utilizzo anzichè tipo di edifici.

Per questi motivi, il relatore, che in questo momento vorrebbe essere più un esplicatore, per così dire, degli aspetti del disegno di legge in discussione, che non un affezionato tutore del testo che è stato proposto, esprime parere sostanzialmente negativo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare il relatore che ha illustrato molto esplicitamente e in dettaglio i termini della questione.

Mentre ascoltavo gli interventi dei senatori Urbani e Baiardi assentivo perchè il punto a) dell'articolo 1 chiaramente recepisce l'istanza che l'emendamento proposto vorrebbe ulteriormente esplicitare, e facevo notare, in via breve, al senatore Urbani che il terzo comma lo riprecisa, certo limitatamente alla durata giornaliera degli impianti.

URBANI. Lei, signor sottosegretario, considera che si intenda in relazione al periodo giornaliero. A me pare che invece l'espressione

«per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti» significhi che dal periodo stagionale sono escluse le scuole, ma l'orario giornaliero resta.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma questo, come ha giustamente spiegato il senatore Vettori, va coordinato con il punto a), che stabilisce appunto l'esclusione dall'applicazione delle norme degli edifici adibiti a ricovero o cura.

URBANI. Se è così, mettiamoci d'accordo sulla sostanza perchè quando di parla di edifici adibiti a ricovero o cura non vi è dubbio che tra questi non rientrano le scuole e gli asili. Se rientrano nella categoria particolare di edifici E7, non rientrano in quella dizione.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. È estensiva come dizione. Non è chiaro se il senatore Baiardi voglia invece restringerla.

URBANI. Vogliamo l'estensione alle scuole, altrimenti non si capisce niente.

BAIARDI. A mio avviso, bisogna sempre essere pragmatici. Se si esaminano le deroghe concesse dai sindaci, si noterà che sono state tutte concesse a seguito di richieste fatte dalle scuole perchè l'interpretazione è un'altra. Se lo chiedete a dieci sindaci, ad esempio, vi diranno tutti la risposta che vi ho dato io.

Quindi, delle due l'una: o si precisa nell'articolo 1 oppure si dà la facoltà al sindaco, laddove può farlo, di concedere deroghe anche per singoli edifici. Tutti i sindaci d'Italia - ripeto - interpretano questa norma nel senso che vi ho detto, per cui poi, partendo dalla scuola, si estende l'accensione a tutta la città.

Pertanto, se siamo d'accordo sulla sostanza, si tratta soltanto di trovare la soluzione più adatta.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei aggiungere - e concludo - che concordo con le tesi del relatore; tuttavia, poichè lo scopo - e l'ho detto all'inizio del mio intervento - del disegno di legge in discussione è di arrivare ad una normativa che possa avere una applicabilità non limitata a pochi mesi, mi rimetto alle decisioni che la Commissione vorrà adottare al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Urbani e Baiardi, di cui è già stata data lettura.

Non è approvato.

BAIARDI. Sull'articolo 1 voglio ancora puntualizzare che l'interpretazione del Governo è che sono esclusi gli asili nido e le scuole materne.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho detto questo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

La suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ed il valore dei gradi-giorno per ciascuna zona possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo il senatore Urbani ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

URBANI. Con questo emendamento chiediamo la soppressione dell'ultimo comma, perchè una delle questioni più spinose è quella del valore dei gradi-giorno per ciascuna zona cioè la collocazione dei comuni nelle varie zone. A tale proposito preannuncio che abbiamo presentato un altro emendamento all'articolo 3 che ci sembra venga incontro in modo articolato a questa stessa esigenza. In sintesi, con tale emendamento, invece di affermare semplicemente che il Ministro

«potrà», si dà una indicazione più precisa e si propone – tenuto conto che il meccanismo per la determinazione dei gradi-giorno ha dato origine a molte discussioni ed anche a cambiamenti tra le prime tabelle e quelle successive, e tenuto conto soprattutto che i gradi-giorno sono determinati solo per un certo numero di città e non per tutte, perchè il meccanismo di interpolazione è un meccanismo grossolano in quanto considera la distanza in linea d'aria – che entro un anno, sentito il CNR, si elabori una tabella che preveda almeno i gradi-giorno per ogni capoluogo di provincia.

Di conseguenza, se l'articolo che abbiamo chiamato *3-bis* sarà accolto, l'articolo 2 verrà soppresso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Urbani e Baiardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

- zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;
- zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;
- zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;
- zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;
- zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;
- zona F: nessuna limitazione.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

È approvato.

I senatori Urbani e Baiardi hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo.

Art. 3-bis.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il CNR, completerà ed aggiornerà la tabella contenente i dati relativi ai gradi-giorno annessa alla presente legge nonchè quella relativa alla temperatura minima di progetto di cui

all'allegato 1 del decreto n. 1052 del 28 giugno 1977, in modo da contenere almeno i dati relativi ad ogni capoluogo di provincia. Verranno inoltre precisate norme relative ai criteri di interpolazione per le località non indicate nella tabella stessa.

Non è approvato.

Art. 4.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'articolo 3 con le eventuali modifiche di cui all'articolo 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purchè corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature

di termoregolazione, allo spegnimento o all'attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentiti dall'articolo 3.

È approvato.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari gionali di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

È approvato.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla data iniziale del periodo di cui al primo comma dell'articolo 3, il sindaco rende noti la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore gionaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'articolo 3;
- b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi

proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Per le violazioni di cui al quarto comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È approvato.

Art. 7.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate norme tecniche integrative o sostitutive di quelle contenute della presente legge.

Il relatore Vettori ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presenti altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

Non è approvato.

I senatori Urbani e Baiardi hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

La presente legge ha validità fino al 15 maggio 1987.

URBANI. Dal momento che per ragioni di principio - non so di quale principio - nessuna delle nostre proposte è stata accolta, mi chiedo se questa nostra richiesta di concedere una possibilità di riesame al Parlamento non abbia un qualche fondamento, ma non soltanto sulla base di una iniziativa parlamentare perchè ci pare che qui, anche per ragioni tecniche, l'iniziativa debba essere del Governo. Il nostro emendamento vi permetterà, infatti, di riesaminare la proposta fra tre anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Urbani e Baiardi.

Non è approvato.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'allegato di cui do lettura:

ALLEGATO

COMUNE	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Agrigento	-	230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria	-	95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona	-	16	150	1.590
Aosta	-	583	180	2.750
Arezzo	-	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	-	350	150	1.940
Bari	-	5	120	1.100
Belluno	-	383	195	3.000
Benevento	-	135	120	1.710
Bergamo	-	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	-	55	180	2.170
Bolzano	-	262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari	-	4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	-	68	130	1.220
Catania	-	10	120	690
Chieti	-	330	160	2.000
Como	-	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza	-	237	130	1.020
Courmayeur	Aosta	1.224	210	3.620
Crotone	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2.130
Desulo	Nuoro	891	160	2.250
Dobbiaco	Bolzano	1.243	240	5.300
Edolo	Brescia	699	190	2.760
Enna	-	931	160	2.080
Fabriano	Ancona	325	160	2.140
Firenze	-	50	180	1.800
Floresta	Messina	1.275	190	2.750
Foligno	Perugia	234	150	1.750
Foggia	-	76	120	1.380
Foppolo	Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	-	34	160	1.960
Gallipoli	Lecce	12	120	790
Genova	-	19	120	1.240
Gorizia	-	84	180	2.300
Iesi	Ancona	97	150	1.580
Imperia	-	22	120	1.120
Isola del Cantone	Genova	298	160	2.370
Ivrea	Torino	245	180	2.310
Lacedonia	Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	-	714	180	2.670

(Segue: ALLEGATO)

COMUNE	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
La Spezia	-	3	150	1.390
Lecce	-	51	120	1.030
Livorno	-	3	120	1.360
Lucera	Foggia	235	150	1.520
Macomer	Nuoro	563	150	1.610
Melfi	Potenza	531	160	1.800
Messina	-	3	120	330
Milano	-	121	180	2.340
Milazzo	Messina	1	120	320
Mineo	Catania	511	150	1.430
Mores	Sassari	366	130	1.350
Napoli	-	10	130	880
Norcia	Perugia	604	160	2.460
Ortisei	Bolzano	1.234	210	3.990
Padova	-	12	180	2.340
Palermo	-	14	120	690
Pavullo nel Frignano	Modena	682	180	2.750
Perugia	-	493	150	2.190
Pesaro	-	11	150	2.030
Pescara	-	4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	-	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	-	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	-	819	150	2.500
Ravenna	-	4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	-	15	120	380
Rieti	-	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	-	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	-	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	-	322	170	2.000
Siracusa	-	17	105	620
Sondrio	-	307	180	2.480
Taranto	-	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	-	265	160	1.530
Torino	-	239	180	2.570
Trento	-	194	180	2.570
Treviso	-	15	180	2.160
Trieste	-	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine	-	119	190	2.240
Urbino	Pesaro	485	180	2.360
Venezia	-	1	180	2.110
Verghereto	Forlì	812	180	2.550
Verona	-	59	150	2.050

È approvato.

L'esame della tabella allegata è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

MARGHERI. Prendo la parola per dichiarare, affinché resti a verbale, che votiamo contro, cosa che non è neanche emersa perché non si è capito chi vota contro e chi a favore. Votiamo contro perché riteniamo che sarebbe stato meglio approfondire e mettere allo studio con più attenzione alcuni aspetti dei nostri emendamenti.

Non è molto chiaro quale sia l'effetto del disegno di legge al nostro esame. Siamo d'accordo che per quest'anno si vada avanti con le fasce stagionali ed orarie ma, signor Sottosegretario, lei non può dire che il Parlamento ha sempre il diritto di intervenire perché tale diritto lo assegna la Costituzione ed è, quindi, ben strano che il Governo si senta in diritto di fornirci questo permesso. Lei ha dichiarato che il Parlamento ha diritto di intervenire con una nuova legge.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho detto che il Parlamento può intervenire quando vuole; non c'è bisogno che si autolimiti.

MARGHERI. Lei ha affermato ciò per giustificare il comportamento del Governo sugli emendamenti presentati dal senatore Urbani. Sappiamo che il Parlamento ha sempre la possibilità di intervenire, però sta di fatto che qui Governo e maggioranza hanno ritenuto di forzare inutilmente su un piano su cui, invece, sarebbe stato meglio l'approfondimento, lo studio ed il confronto. Rispetto a questo atteggiamento politico che il Governo e la maggioranza hanno voluto assumere, votiamo contro il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

«Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983» (204)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983».

Prego il senatore Foschi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, è dei giorni scorsi l'esposizione del Ministro del commercio con l'estero alla nostra Commissione sui complessi problemi della nostra esportazione, a cui ha fatto seguito un significativo dibattito. In questo ambito è emerso anche un esame, necessariamente parziale, sulla SACE, in ordine al suo ruolo, alla sua attività, ai suoi problemi piuttosto stringenti. Oggi, infatti, siamo chiamati ad esaminare e mi auguro ad approvare, il disegno di legge n. 204, assegnato alla nostra

Commissione in sede deliberante, col quale si tende a dare una risposta certamente di emergenza a esigenze finanziarie della SACE, chiaramente urgenti.

Il disegno di legge ha proprio questo limitato, ma essenziale obiettivo, quello cioè di mettere in grado la SACE di dare fronte «alle più immediate esigenze per il pagamento degli indennizzi dal 1° ottobre 1983». A questo fine si è quantificata una somma minima necessaria non inferiore a 200 miliardi di lire, somma che prevede il disegno di legge al nostro esame.

La motivazione per questo provvedimento stralcio è contenuta nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, la quale rileva, tra l'altro, che «l'indilazionabile incremento della spesa deriva dalla situazione in cui si è venuta a trovare la SACE in conseguenza degli imprevisti e rilevanti indennizzi che devono essere corrisposti agli esportatori italiani, per i mancati pagamenti da parte dei propri committenti esteri».

Del resto, anche le relazioni semestrali del Ministro del tesoro, previste dall'articolo 28 della legge 24 maggio 1977, n. 227, riferentisi rispettivamente ai periodi luglio-dicembre 1982, 1° gennaio-30 giugno 1983, nonché alle previsioni del secondo semestre 1983, evidenziano le crescenti difficoltà della Sezione, prevedendo, al 31 dicembre 1983, un disavanzo di cassa di 161 miliardi di lire. Queste tendenze negative sono da ascrivere a molteplici cause strettamente collegate alla nota congiuntura internazionale, con particolare riguardo ai paesi in situazioni assai critiche sotto il profilo della liquidità internazionale. Ciò è da ascrivere, in particolare, agli effetti della seconda crisi petrolifera, da cui il forte calo della domanda ha determinato rilevante riduzione delle produzioni e il noto consistente ribasso dei prezzi dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali. Questi fatti hanno pesantemente inciso sui paesi produttori a più elevata capacità di importazione, tra cui la Nigeria, il Messico e il Venezuela, i quali si sono scontrati con gravi carenze di liquidità e quindi costretti a sospendere o a ritardare i pagamenti verso l'estero. In analoghe condizioni si trovano l'Equador, l'Iran e l'Iraq, anche a causa del conflitto in corso.

Queste sono alcune parziali esemplificazioni che potrebbero a lungo continuare coi paesi in via di sviluppo dell'Africa e dell'America Latina per dire che lo scenario internazionale spiega con evidenza gli effetti pesantemente negativi in ordine ai complessi problemi dell'esportazione.

Per quanto riguarda l'assicurazione del credito di esportazione, desidero fornire alla Commissione soltanto alcuni dati. L'indice di sinistrosità, mantenutosi pressochè in equilibrio sino al 1980, ha poi registrato aumenti preoccupanti. Infatti, al 31 dicembre 1981 si aveva un disavanzo nella gestione dei rischi connessi col credito all'esportazione di 22 miliardi, salito nel 1982 a 173 miliardi.

D'altra parte, l'aumento dei tassi di premio assicurativo determinato a più riprese è stato in parte vanificato dalla progressiva caduta della domanda assicurativa. La disparità fra premi assicurativi e sinistrosità si può rilevare anche da questo dato: nei primi nove mesi del 1983 la SACE ha incassato premi per 128 miliardi; di contro gli indennizzi pagati nello stesso periodo ammontano a 531 miliardi, con un saldo passivo di 403 miliardi.

C'è a questo punto da prendere in considerazione il lato dei recuperi, che entro la fine del corrente anno potrebbero determinare l'introito di circa cento miliardi, sempre che si verifichino, tra l'altro, certe condizioni per la Romania, dalla quale si devono introitare circa 60 miliardi.

In definitiva, a fronte di questo quadro fatto di gravi preoccupazioni, si deve pur evidenziare che, almeno fino ad ora, di fronte alle ricorrenti carenze di liquidità della Sezione assicurativa, Parlamento e Governo hanno sollecitamente provveduto ad aumentare il fondo di dotazione, previsto dalla legge n. 227 del 1977. In particolare rammento i più recenti provvedimenti:

- 1) aumento di 100 miliardi con legge 28 febbraio 1980, n. 782;
- 2) aumento di 96 miliardi con legge 3 dicembre 1982, n. 902;
- 3) aumento di 200 miliardi con legge 2 maggio 1983, n. 138.

Al presente, l'ammontare del fondo di dotazione è di 416 miliardi, al quale si dovrebbero aggiungere altri 200 miliardi previsti dalla stessa legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria) che consente appunto l'ulteriore incremento di tale fondo di dotazione nel corso del 1984.

Per ultimo, in ordine di tempo, rammento che l'articolo 17 della legge finanziaria 1984 prevede altri cento miliardi sempre a tale titolo.

Purtroppo, da previsioni assai realistiche, nel corso del 1984 i complessivi 300 miliardi di incremento del fondo pare che non basteranno a coprire il disavanzo prevedibile, nell'arco del prossimo anno.

Detto questo, sono d'altra parte consapevole che, approvata questa legge, che consente una ulteriore necessaria boccata di ossigeno per la SACE, rimangono aperti problemi complessi e non di poco conto, da esaminare prossimamente da parte del Governo e del Parlamento. Del resto, come accennavo all'inizio, nel recente esame del 5 ottobre corrente sui temi dell'esportazione, la nostra Commissione ha messo in evidenza l'opportunità di rivedere organicamente l'intera legislazione del comparto, ivi compresa un'adeguata verifica della legge n. 227 del 1977, istitutiva della SACE e dello stesso CIPES, al quale sono demandati compiti di fondamentale importanza, con in primo luogo la definizione e il coordinamento delle linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione. Al riguardo lo stesso Ministro, qui in Commissione, ha rilevato i limiti dell'azione del CIPES, anche per l'insufficiente valutazione politica. Si tratta, altresì, di prendere in seria considerazione l'utilità di coordinare le varie norme legislative in materia e di ridefinire i ruoli rispettivi dell'ICE, della SACE e del Mediocredito, per adeguare gli strumenti legislativi a una efficace politica per le nostre esportazioni.

In questa ottica e con le brevi considerazioni di prospettiva, invito la Commissione ad approvare senza modifiche il disegno di legge n. 204, che corrispondendo a esigenze di vera emergenza consente alla SACE di affrontare tempestivamente le particolari indilazionabili scadenze tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1983.

Con l'approvazione tempestiva di questo provvedimento che trova la sua copertura finanziaria nel capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, possiamo assicurare la continuità dello

strumento assicurativo per la nostra esportazione che necessita più che mai di essere sostenuta e rilanciata.

Desidero soltanto aggiungere che un'ora fa è giunto dalla Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali parere favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione. Tale parere - lo leggo in quanto è molto breve - recita testualmente: «La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRANDINI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Onorevole Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il relatore, senatore Foschi, per l'esauriente illustrazione delle motivazioni che rendono urgente il disegno di legge in discussione. Ritengo che le ragioni addotte dal relatore siano di per sè tali da giustificare l'urgenza dell'approvazione; infatti, ci troviamo già in un periodo di non disponibilità da parte della SACE, che si trova impossibilitata a corrispondere gli indennizzi necessari per l'arco di tempo che va da ottobre a dicembre.

Vorrei, a questo punto, aggiungere soltanto qualche osservazione di carattere generale, rammentando alla Commissione e a me stesso che, quando, nel corso della seduta del Consiglio dei ministri del 29 settembre, è stata decretata l'assunzione delle note misure per il risanamento dell'economia, è stato ribadito che l'obiettivo primario del Governo è di rilanciare un sistema di interventi diretti ed indiretti idonei a stimolare iniziative produttive che abbiano come fine il conseguimento di un alto valore aggiunto, di una elevata occupazione e di un significativo grado di competitività sul piano internazionale.

L'attuale composizione del nostro *export*, invece, sta andando in direzione esattamente opposta: sta aumentando percentualmente l'importanza dei beni di consumo rispetto a quelli strumentali e ad alto valore aggiunto, le nostre vendite all'estero stanno subendo uno spostamento verso prodotti caratterizzati da prezzi più bassi e stiamo esportando partite di merci unitariamente più piccole.

Il fenomeno è negativo dal punto di vista internazionale in vista del futuro superamento delle difficoltà che attualmente assillano i paesi emergenti. Quando prima o poi tali difficoltà saranno superate, noi rischiamo di trovarci nel novero dei paesi che, con la concorrenza e le restrizioni, hanno alimentato tali difficoltà piuttosto che aiutare a superarle.

Se si guarda al fronte interno occorre osservare che per noi investire nei paesi in via di sviluppo significa cogliere l'unica possibilità di ulteriore incentivazione della politica di ristrutturazione e di riconversione del nostro apparato industriale. Anche per questo motivo i paesi in via di sviluppo sono i naturali destinatari delle nostre forniture più qualificate, cioè quelle ad alto valore aggiunto, quelle che hanno maggior contenuto di lavoro intellettuale, che sono in grado di gettare le fondamenta di rapporti di cooperazione stabili nel tempo.

Certamente, almeno per il momento, i rapporti con i paesi emergenti comportano il più alto rischio di mancati pagamenti. La situazione attuale di quelli che negli ultimi dieci anni sono stati i più

grandi mercati di penetrazione per le nostre imprese è grave. I paesi dell'OPEC - come ricordava anche il relatore - hanno ridotto la loro produzione di petrolio nella misura di oltre 13 milioni di barili al giorno negli ultimi tre anni, dopo la seconda crisi dei prezzi del greggio. Anche in tal modo, però, non hanno potuto impedire che la domanda internazionale si contraesse in misura maggiore di quanto non fosse avvenuto per la loro produzione ed hanno, di conseguenza, dovuto ridurre nuovamente i prezzi (meno 5 dollari al barile). Ciò ha significato redditi assai minori, tagli negli investimenti e rinvii nei tempi di esecuzione dei loro piani di sviluppo.

Come è stato già ricordato e come dimostrano alcuni dati percentuali molto significativi, tra i paesi produttori di petrolio, i più colpiti dalla carenza di liquidità sono la Nigeria, il Messico ed il Venezuela, che sono stati costretti a sospendere o a ritardare i loro pagamenti verso l'estero. La crisi finanziaria che ha colpito tali paesi si è tradotta in una diminuzione delle nostre esportazioni nel primo semestre del 1983 rispetto allo stesso periodo del 1982; in cifre si è avuto: - 45 per cento per la Nigeria; - 37 per cento per il Messico; - 71 per cento per il Venezuela.

La diminuzione delle entrate si è rilevata grave soprattutto per l'Iraq in quanto - come è stato già ricordato - alla fine del 1982 questo paese ha chiesto ai suoi fornitori di modificare i numerosi contratti che aveva inizialmente stipulato con pagamenti in contanti. Il dato significativo è che nel primo semestre di quest'anno abbiamo esportato in Iraq il 46 per cento in meno.

Per quanto riguarda l'Iran occorre osservare che, avendo le nostre esportazioni subito un contraccolpo assai rilevante tre anni fa, per quanto riguarda il primo semestre dell'anno in corso vi è un incremento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 1982.

Se analizziamo poi la situazione dei paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio, vediamo che per questi gli effetti della crisi sono ancora più devastanti. Per questi paesi l'aumento del debito deriva soprattutto dal lievitare del prezzo del greggio, associato all'ingente aumento degli interessi sul debito estero dovuto al rialzo del tasso sul dollaro.

In America latina emblematico è il caso del Brasile, che ha recentemente chiesto la ristrutturazione dei debiti a medio e a lungo termine in scadenza negli anni 1983 e 1984. Le nostre esportazioni verso tale paese sono diminuite del 57 per cento. Data anche la nostra incapacità a rifinanziare i nostri prestiti, pure Argentina, Cile e Perù, oltre ad altri paesi del continente sudamericano, si sono trovati nella necessità di chiedere la ristrutturazione del proprio debito estero e di effettuare forti tagli nella domanda interna.

In Africa, laddove mediamente c'è un indebitamento minore in termini assoluti, tuttavia il Sudan, lo Zaire, la Liberia, il Madagascar, il Senegal, l'Uganda e per ultimo il Marocco hanno dovuto consolidare i propri debiti, essendo impossibilitati a compensare con l'espansione delle proprie esportazioni l'accresciuto onere monetario delle importazioni e del servizio del debito estero.

Il Fondo monetario internazionale ha recentemente lanciato un appello - che spero la Commissione all'unanimità faccia proprio -

ad uno spirito di cooperazione internazionale fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, teso a garantire la possibilità di assistenza e soprattutto di cooperazione finanziaria, in modo da riconsiderare su nuova base tutto ciò che riguarda il commercio con l'estero.

Le motivazioni che ho brevemente esposto sono aggiuntive rispetto alle precise indicazioni fornite dal relatore e tendono anche esse a giustificare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in discussione.

Desidero concludere ringraziando il Presidente e la Commissione nel suo complesso per la tempestività dimostrata nell'iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FELICETTI. Onorevole Presidente, colleghi, desidero ricordare innanzi tutto che sui temi della politica delle esportazioni, che sono stati ripresi questa sera dall'onorevole Sottosegretario ed in parte anche dal relatore, noi abbiamo svolto recentemente un approfondito dibattito in questa sede alla presenza del ministro per il commercio con l'estero, onorevole Capria. Il fatto che si sia svolto così di recente tale dibattito su temi di carattere generale ci consente di discutere il provvedimento questa sera all'ordine del giorno con sufficiente rapidità, considerando in linea di massima già tracciata la cornice politica in cui si inserisce la proposta del Governo. Su tale cornice, peraltro, torneremo in occasione della discussione della tabella del Ministero del commercio estero.

Non riaprirò, dunque, il discorso sul tema del commercio estero e mi limiterò a rapide e brevi considerazioni che, tuttavia, non potranno limitarsi ad una semplice dichiarazione di accettazione o meno di questo provvedimento, di cui si è opportunamente sottolineata l'urgenza. Il provvedimento prevede la erogazione di 200 miliardi per l'incremento del Fondo di dotazione della SACE per il 1983. I 200 miliardi previsti, nella situazione finanziaria che attraversa il nostro paese, certamente non impressionano la nostra Commissione e tuttavia dobbiamo aggiungere che 200 miliardi non rappresentano poca cosa, soprattutto considerati in rapporto alle previsioni che l'onorevole Ministro del commercio estero ha fatto per il 1984. In una recente relazione, infatti, il Ministro ha parlato di una ulteriore necessità di 750 miliardi per il 1984. Sono cifre che non sto inventando, ma che ho rilevato dalle dichiarazioni del responsabile del Dicastero del commercio estero. Quindi, tra il 1983 e il 1984 andremo ad una erogazione di circa 1.000 miliardi che non sono poca cosa e non possono, data l'entità, non richiamare la nostra attenzione sul tema più generale del commercio estero e, in particolare, sul funzionamento di questo strumento di sostegno alla esportazione che è la SACE.

Come abbiamo detto nel corso della recente discussione svolta sul tema, noi siamo tra coloro che considerano una scelta strategica ineludibile quella del sostegno alla politica del commercio estero ed anche recentissimamente abbiamo confermato questo orientamento. Comunque, non possiamo non fare qualche riflessione, onorevole Sottosegretario, per comprendere il problema del riprodursi, ormai sistematico, della situazione deficitaria della SACE. Da questo punto di

vista, onorevole Presidente, vorrei sottolineare la necessità di superare una situazione che si è determinata, nonostante i nostri richiami e le nostre sollecitazioni nel corso di tutta l'VIII legislatura. La legge n. 227 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione semestrale del Ministro del tesoro sull'attività della SACE e del Medio credito centrale. Ma la relazione, nonostante le nostre continue sollecitazioni, nel corso dell'VIII legislatura non è stata mai esaminata, ed anche se, forse, un inizio di interessamento vi è stato, poi abbiamo preso la cattiva abitudine di disinteressarci regolarmente dell'impegno opportunamente contenuto nella nota legge Ossola.

Ecco perchè non possiamo non cogliere l'occasione della proposta di rifinanziamento per discutere del funzionamento della macchina della SACE, che mostra difficoltà ad esprimere tutte le sue potenzialità. Tali difficoltà non sono superabili attraverso misure gestionali che pure sono necessarie e indispensabili, misure del tipo realizzato in questi ultimi tempi e che riguardano l'adeguamento inevitabile dei tassi di premio, cioè misure collaterali e non determinanti per il superamento della situazione di cronica deficienza determinatasi dal punto di vista finanziario. A nostro giudizio occorre compiere rapidamente una diagnosi accorta e responsabile delle cause che determinano il ripetersi del *deficit*, per elaborare terapie rapide ed efficaci. L'attività della SACE è di natura assicurativa con caratteristiche tuttavia molto peculiari. La componente assicurativa è presente nel meccanismo, nel funzionamento della SACE ed ogni attività assicurativa non può prescindere dalla logica della legge dei grandi numeri. Vediamo rapidamente come stanno le cose a questo riguardo e facendo ciò non possiamo fare a meno di rilevare che emergono due elementi ai quali vale la pena di rivolgere la nostra attenzione. Un primo elemento è quello del rapporto tra flusso complessivo delle esportazioni e coperture assicurative garantite. Si tratta di un rapporto che esprime la grande fragilità di questo strumento di sostegno organizzato con la legge Ossola. Con l'attività assicurativa della SACE noi non copriamo più del 10, 12 per cento della complessiva attività esportativa del nostro paese e, se questa è la situazione, è inevitabile che poi emergano quelle difficoltà che noi oggi, almeno in parte, vorremmo superare. A questo riguardo, allora, ci chiediamo se non sia da rilanciare una grande campagna nazionale, fatta di iniziative divulgative, conoscitive e, in definitiva, promozionali del tipo di quelle che in alcune Regioni si organizzarono subito dopo l'approvazione della legge n. 227 del 1977. Purtroppo, fu un'apertura di brevissima durata che si esaurì presto, nonostante il larghissimo successo che quelle iniziative promozionali avevano conseguito. Ricordo che il direttore generale della SACE, poi passato a dirigere l'Associazione bancaria italiana, si recava puntualmente nelle varie provincie italiane per stimolare, anche con il concorso e la partecipazione delle strutture finanziarie del nostro paese, gli operatori alla utilizzazione dell'importante strumento introdotto dalla legge Ossola. Ancora ci chiediamo se non sia arrivato il momento di procedere alla costruzione di un'organizzazione nazionale della SACE decentrata a livello regionale, capace, in sostanza, di rappresentare una presenza permanente di raccolta sul territorio nazionale, raccolta che

oggi è affidata localmente alle agenzie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, le quali sono del tutto impreparate ad operare in questo campo e su questa materia; talchè la quasi totalità delle pratiche deve confluire direttamente al centro, con la conseguenza che solo organizzazioni imprenditoriali di livello nazionale riescono ad utilizzare il servizio che, invece, dovremmo affrire alla possibilità imprenditoriale di tutti gli operatori del nostro paese. Si tratta di una situazione in parte anomala, originata anche da un equivoco iniziale determinatosi con l'approvazione della legge n. 227, equivoco per cui il presidente della SACE che è il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni non può in alcun modo intervenire nella gestione e nell'organizzazione di questa struttura di sostegno alla nostra esportazione.

Da questa situazione risulta, ancora una volta, gravemente penalizzato il Mezzogiorno d'Italia, la cui quota di indennizzo, già irrilevante, e ulteriormente e drammaticamente ridotta a livelli irrisori. Dal 1981 al 1982 la quota di utilizzazione dell'Italia meridionale della struttura di sostegno della SACE è caduta dal 6,5 per cento al 2,1 per cento. La quota dell'Italia settentrionale è passata dal 72 per cento al 77,1 per cento. In questi dati c'è la rappresentazione allarmante delle condizioni in cui si trova il Mezzogiorno d'Italia e abbiamo qui il dovere di sottolineare nuovamente questo problema, pur nella consapevolezza che una sua definitiva soluzione esige scelte diverse di politica generale e nuovi indirizzi di politica meridionalista. Da questi dati, onorevole Sottosegretario, traspare anche la situazione della piccola e media azienda, la cui struttura organizzativa risulta penalizzata nel nostro paese.

Si è giustamente affermato che la politica della SACE deve essere indirizzata al conseguimento delle finalità più generali che ci proponiamo in questo settore, finalità che non possono non indirizzarsi verso aree ad elevato tasso di rischio. La nostra attenzione verso alcune aree del mondo comporta senza dubbio la possibilità della conquista di nuove frontiere per la politica di esportazione. Tuttavia emerge una contraddizione fra capacità imprenditoriale, autosufficienza della SACE e suo adeguamento all'esigenza di espansione della nostra politica di conquista di nuovi mercati per l'*export*. È questo un tema con il quale dobbiamo misurarci; non possiamo continuare ad erogare fondi senza comprendere questa contraddizione e senza capire quali sono i fattori che determinano il *deficit*. Il problema va affrontato con la massima chiarezza, se vogliamo evitare che si determini un processo analogo a quello dell'INPS. È inutile lamentare che la struttura pubblica non funziona se continuiamo poi a far sussistere la commistione tra previdenza e assistenza. Nel caso specifico bisognerebbe determinare invece cosa riguarda l'attività assicurativa in quanto tale e cosa invece serve da sostegno ad una linea politica sulla quale occorre un'attenta riflessione del Governo e del Parlamento. Vorremmo in proposito conoscere le opinioni del Governo e proponiamo di determinare in tempi brevi l'avvio di un processo di riforma di questi meccanismi. Presentiamo perciò un ordine del giorno col quale impegniamo il Governo a presentare entro sei mesi un progetto di riforma della SACE, unitamente a programma più complessivo di razionalizzazione del sistema di sostegno dell'esportazione, su cui pesano vincoli gravosi e burocratici eccessivi che appare necessario ed urgente rimuovere.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Aumento del Fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983";

avendo rilevato inadeguata la capacità di intervento della SACE per conseguire le finalità della legge 24 maggio 1977, n.227;

avendo convenuto sull'esigenza di riforme capaci di rendere questa essenziale struttura di sostegno dell'esportazione più immediatamente vicina alla realtà produttiva dell'intero paese,

impegna il Governo:

a presentare entro sei mesi un progetto di riforma della SACE, unitamente al programma più complessivo di razionalizzazione del sistema di sostegno dell'esportazione, su cui pesano vincoli gravosi e burocratismi eccessivi che appare urgente rimuovere».

(0/204/1/10)

FELICETTI, MARGHERI, PETRARA, URBANI,
CONSOLI

Un'ultima rapidissima osservazione riguarda la copertura finanziaria, in merito alla quale mi sento tranquillizzato dal parere della Commissione bilancio. Non ho approfondito la questione, ma è necessario chiarire perchè all'articolo 2 del provvedimento al nostro esame è detto che per la copertura finanziaria si deve far ricorso al capitolo 6856 relativo a «perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti». Non vorremmo trovarci nuovamente di fronte ad un caso simile a quello del fondo oscillazione dei prezzi petroliferi.

LEOPIZZI. Ringrazio, innanzi tutto, il relatore ed il rappresentante del Governo per i chiarimenti che ci ha fornito.

Sono del parere che sia stato giusto indicare la cifra di 2.000 miliardi, somma tale da aiutare quelle esportazioni che diano un minimo di affidabilità, considerato che affidabilità e suddivisione del rischio non competono solo agli istituti di credito. Il disavanzo aumenta, ha detto il relatore e lo ha ribadito il rappresentante del Governo. Chiedo a loro una assicurazione di chiarirmi un dubbio, premesso che il mio voto sarà favorevole.

Le Aziende pubbliche ed ovviamente non solo quelle devono pagare i loro fornitori in tempi più rapidi. Inoltre, il Governo ci deve assicurare che farà tutti i passi necessari per ottenere il recupero dei crediti dai paesi esteri.

Oggi, il relatore, affrontando il problema del Terzo mondo, ci ha detto che si possono aprire grandi speranze per l'esportazione verso esso: se le esportazioni verso questi paesi presentano altissimi rischi, tuttavia esse possono essere sostenute in considerazione del fatto che il loro auspicabile sviluppo li possa far diventare clienti buoni in un futuro non lontano.

Sosteniamo l'esportazione in Francia, in Gran Bretagna, nei paesi della CEE e facendo un atto di fede anche verso la Grecia e la Spagna, oppure l'accompagniamo facendo quasi una scommessa anche verso paesi emergenti?

In altri termini dovremmo, a mio avviso, fare un giusto *mix*, garantendo il presente ma assicurandoci anche altri sbocchi per un futuro prossimo che non ci deve vedere assenti.

PETRILLI. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla proposta di variazione del Fondo di dotazione della SACE per le motivazioni addotte dal relatore e ribadite dal Sottosegretario.

Vorrei aggiungere soltanto un'osservazione. A me pare che il costo di questa copertura assicurativa incida ai fini di una corretta valutazione della convenienza degli scambi internazionali e auspico che se ne possa tener conto anche nella formazione dei bilanci del commercio con l'estero. Per quanto riguarda il bilancio globale, le variazioni annuali del Fondo di dotazione della SACE, a mio avviso, andrebbero inserite come voce passiva nel bilancio *import-export*. Per quanto concerne invece le singole operazioni, ritengo che esperienze negative pregresse relative a determinati paesi insolventi dovrebbero incidere sui premi e anche sulle future decisioni di autorizzazione relative a tali paesi.

Tuttavia, questo comportamento, che tecnicamente sarebbe corretto, potrebbe essere controproducente nei confronti di una politica del commercio con l'estero che può rispondere a criteri di convenienza non immediati o anche politicamente differenziati, per ragioni che noi stessi abbiamo sottolineato più volte.

Vorrei conoscere il pensiero del signor Sottosegretario al riguardo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che in linea di massima siamo tutti d'accordo sulla necessità di approvare rapidamente il disegno di legge n. 204. Mi limiterò, pertanto, a fare solo alcune brevi osservazioni in ordine agli interventi che sono stati svolti, in particolare a quanto affermato dal senatore Felicetti a proposito di alcune sue riflessioni.

I problemi relativi all'organizzazione nazionale della SACE, la necessità di un suo rifinanziamento, insieme alla esigenza di sensibilizzare gli operatori in questo settore, ritengo che siano questioni degne di essere prese in considerazione al più presto: non quest'oggi, ovviamente, ma in sede di quella revisione che io stesso ho ipotizzato alla fine della mia relazione.

Da più parti, anche in considerazione del fatto contingente e settoriale rappresentato da questo provvedimento, è stata avanzata la richiesta di rivisitare – per usare un termine che oggi è di moda – l'intera legislazione attinente all'esportazione; si è parlato perfino di un testo unico. È stato proposto di precisare e definire meglio i ruoli della SACE, dell'ICE e dello stesso Mediocredito; in ogni caso, devono essere affrontati anche i problemi relativi ad alcune carenze che sono emerse in certi settori.

Quindi, mi è parso di capire che la volontà politica espressa, ancor prima di oggi, dai vari Gruppi vada in direzione di una disponibilità di massima a rivedere in maniera più organica tutta la normativa che attiene all'esportazione.

Per quanto concerne il discorso sul Mezzogiorno e sulla piccola e media azienda rispetto alla grande azienda, sono d'accordo con il senatore Felicetti di esaminare la relazione semestrale in Parlamento, perchè ritengo che anche questa sia una occasione per approfondire un tema forse non molto conosciuto (con ciò non voglio offendere chi conosce approfonditamente questi problemi); tuttavia poichè si tratta di un argomento di carattere piuttosto tecnico, ritengo che sia positivo esaminare una relazione così dettagliata ed esauriente.

Vorrei dire che, mentre per il Mezzogiorno è ben vero che vi sono dei cali ed una percentuale minima (che si aggira intorno al 2 per cento) dell'uso delle assicurazioni SACE, credo tuttavia che ciò non dipenda solo dal fatto che gli operatori del Mezzogiorno non fanno o non intendono utilizzare e usufruire di questo strumento. Credo che tale situazione rispecchi la realtà economica e la depressione complessiva del Mezzogiorno. Ciò è ancora più grave - e lo sappiamo tutti, non è una scoperta di oggi - in quanto non è un fatto che riguarda solo l'assicurazione ma è un fatto più complessivo e grave perchè - ripeto - rispecchia la situazione generale del Mezzogiorno.

Per ciò che si riferisce all'utilizzo per ampiezza di aziende, invece, devo rilevare, che sia nella relazione del secondo semestre 1982 che negli ultimi dati che mi sono preoccupato di richiedere alla SACE e al Ministero, risulta una situazione abbastanza soddisfacente in quanto nel 1982 le piccole e medie imprese esportatrici si sono aggiudicate il 70,2 per cento delle garanzie complessive, con prevalenza di quelle medie e a lungo termine, mentre alle grandi imprese è andato il 29,8 per cento. Adesso non ho il dato assoluto, però mi pare che il concorso delle aziende medio-piccole sia stato di notevole rilievo.

Vorrei dire al senatore Leopizzi che l'opinione del Governo in materia credo sia più autorevole della mia. Tuttavia, per ciò che concerne il suo dubbio, se si debba correre un rischio altissimo oppure avere un minimo di affidabilità, credo che una risposta sia riscontrabile, in linea di massima, anche nella introduzione dell'onorevole sottosegretario Prandini, dove mi pareva di capire che il Governo riconferma la volontà di coniugare il rischio con il nostro modo di aiutare i paesi in via di sviluppo senza naturalmente essere soltanto donatori di sangue ma, ovviamente, anche nella prospettiva di poter realizzare, nell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, i nostri interessi nazionali.

Per quanto riguarda l'intervento, come sempre preciso, puntuale e competente, del senatore Petrilli, credo che risponderà il sottosegretario Prandini anche perchè è a lui che giustamente sono state rivolte le domande.

In conclusione riconfermo che, stando così le cose, sarebbe bene che la Commissione all'unanimità si esprimesse favorevolmente sul provvedimento al nostro esame, da tutti considerato urgente. Accanto all'urgenza abbiamo convenuto che è necessario ritornare su questi temi, tuttora aperti, che generano una larga preoccupazione in tutti noi. In tal senso occorre fissare un appuntamento per esaminare organicamente tutta la materia. Intanto, però, diamo questa boccata di ossigeno che non è solo in favore della SACE ma di tutta l'economia nazionale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Felicetti e da altri senatori devo dire che anche nella relazione è stata

messa in evidenza l'opportunità di realizzare quanto nell'ordine del giorno stesso viene richiesto. Non ho contrarietà, quindi, ad affermare la condivisibilità, salvo, naturalmente, il parere del Governo sull'argomento.

PRANDINI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Credo di non poter accogliere l'ordine del giorno così come viene proposto, in quanto innanzi tutto è di vostra conoscenza che la SACE dipende direttamente dal Ministero del tesoro e quindi, non avendo avuto in visione precedentemente l'ordine del giorno, non ho avuto modo di conoscere la valutazione del Ministro del tesoro in merito a tale richiesta.

Credo di poter accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione e come impegno a riportare il discorso sulla SACE in Commissione, per poter fornire ai commissari tutta la documentazione richiesta in modo da valutare, sulla base di un vasto ed approfondito dibattito, se vi sono le condizioni per una riforma della SACE stessa. Comunque, in riferimento a tutta la tematica generale riguardante la politica del commercio con l'estero, avete avuto occasione recentemente di sentire il Ministro; mi rifaccio a quelle dichiarazioni politiche che sono impegnative per il Ministero e per il Governo.

Per quanto riguarda altri quesiti, ringrazio il relatore che già mi ha sgomberato il campo in quanto ha risposto a tutto. Vorrei solo far presente che la distinzione fra fondo di dotazione e fondo rotativo è prevista nella legge finanziaria che va in discussione da domani al Senato. Il fondo rotativo prevede uno stanziamento di 100 miliardi per l'imputazione di indennizzi derivanti da accordi di ristrutturazione. Per quello che riguarda i recuperi - faccio riferimento alle osservazioni del senatore Petrilli - la difficoltà oggettiva del nostro paese sta nel rifinanziare quei paesi che hanno ottenuto forniture da parte di operatori italiani. Nell'impossibilità di rifinanziare, infatti, siamo spesso costretti a lasciare in una posizione di insolvenza dei paesi anziché, come fanno altri creditori, tessere un rapporto *ex novo* che ci consenta di dilazionare il credito.

Comunque, quando vi sarà l'occasione per un approfondito dibattito sull'attività della SACE - e devo dire che per chi ha interesse ad approfondire il discorso vi sono documenti più che sufficienti sul modo di gestione e sulla politica che la SACE ha seguito sin qui in supporto alle nostre esportazioni - credo che vi potrò fornire documenti sufficientemente chiari e limpidi per fugare qualsiasi giudizio che non voglia essere preconetto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Felicetti e da altri senatori, ribadisco che lo accetto con impegno a riportare la problematica che ne scaturisce entro sei mesi in Commissione.

FELICETTI. Insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno e confessiamo che la posizione che ha in questo momento confermato l'onorevole Sottosegretario ci meraviglia. Egli afferma che siccome non è riuscito a prevedere questa nostra proposta e non si è potuto consultare con il Ministro del tesoro, non è in grado di accettare il nostro ordine del giorno.

A questo riguardo occorre precisare innanzi tutto che Lei rappresenta il Governo e, in secondo luogo, che relativamente a questa materia e all'esigenza di un immediato riordino si è autorevolmente espresso nei giorni scorsi il ministro del commercio con l'estero, onorevole Capria.

In sostanza con questo ordine del giorno volevamo fornire un ulteriore sostegno alla preoccupazione del Ministro del commercio con l'estero di andare alla definizione di una serie di questioni che sono urgenti e non più rinviabili.

In questo senso l'ordine del giorno tendeva a sottolineare la necessità che entro sei mesi si arrivasse alla presentazione di questo progetto. L'atteggiamento del Governo di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione (e chi di noi ha un poco di esperienza parlamentare sa quale significato concreto hanno gli ordini del giorno accettati per raccomandazione) tende a sviare il problema. Noi invece pensiamo che questo documento sia importante votarlo e assumerlo come decisione della Commissione industria, proprio perchè vogliamo evitare che il discorso sulle riforme dei meccanismi di sostegno alle esportazioni che va avanti da anni, dai tempi dell'organizzazione della Conferenza nazionale sui problemi dell'*export* voluta dal ministro Manca, non trovi soluzione. Sono tre anni che va avanti il dibattito sul tema della riforma di questo strumento. Il fatto che il Governo oggi si limiti ad accogliere come raccomandazione il nostro ordine del giorno ci lascia presumere che si voglia continuare nella politica che già ci ha fatto perdere tre anni. Questo pericolo ci fa riflettere sul nostro atteggiamento circa l'esito del voto finale. Noi eravamo - lo avrà capito dalla sostanza del mio intervento - orientati ad esprimere una posizione di consenso alla proposta del Governo, ma se fate affiorare la consapevolezza di una ostilità sottaciuta nei confronti di questo bisogno di riforma, dovremo rivedere la nostra posizione. Noi eravamo e siamo per una politica di sostegno alle esportazioni, ma vogliamo che tale politica vada avanti secondo binari ben determinati, altrimenti il cammino verso la conquista di altri mercati esteri non potrà che incontrare ulteriori difficoltà rispetto a quelle che in questa fase sono unanimemente denunciate.

PRESIDENTE. Pertanto Lei insiste nella votazione dell'ordine del giorno, anche se il Governo lo accetta come raccomandazione.

FELICETTI. Insisto.

LEOPIZZI. Per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Non avendo io una personale esperienza, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare accoglie la richiesta del Governo di trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione. Credo che la redenzione riguardi laici e cattolici, quindi se nel passato le raccomandazioni non sono servite a niente, chissà che in un futuro non molto lontano, al quale potremo contribuire tutti seriamente, esse potranno avere buon fine.

PRESIDENTE. Quindi lei è contrario o favorevole all'ordine del giorno del senatore Felicetti?

LEOPIZZI. Sono contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno, di cui ho già dato lettura.

Non è approvato.

PRANDINI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo lo fa proprio come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

MARGHERI. Voglio precisare che il Gruppo comunista è favorevole a incrementare il fondo di dotazione della SACE. L'intervento del senatore Felicetti è stato chiarissimo, ma di fronte all'atteggiamento del Governo e della maggioranza che in qualche modo fanno affiorare delle ombre sulla comune volontà di andare a pronte riforme, non ci

sentiamo di dare fiducia a questo Governo e a questa maggioranza. Per tali motivi esprimiamo voto contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO